

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-96 del 10/01/2019
Oggetto	Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Enza mediante il Canale D'Enza in località Carbonizzo, nel comune di Canossa (RE), per uso idroelettrico, richiesto Ditta ENERGENZA SRL - Prat. N. RE06A0014
Proposta	n. PDET-AMB-2019-107 del 09/01/2019
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci GENNAIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana",
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice",
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2021);
- la deliberazione di Giunta Regionale 1793/2008, "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";

- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “Direttiva Derivazioni”);
- delibera n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3, lett. c): modifiche e integrazioni alla “ Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po ”);
- delibera n. 4/2017 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Adozione della “ Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti ” in attuazione della misura individuale “ Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029) ” del “ Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 ”).
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua

- pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”.
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
 - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
 - la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
 - la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

PREMESSO CHE:

- con Determinazione regionale n. 3212 in data 26/03/2008 è stato rilasciato alla ditta ENERGENZA SRL (C.F. 02206160356) il provvedimento di concessione di derivazione acqua pubblica dal torrente Enza tramite il Canale d'Enza dal 1 ottobre di ogni al 15 maggio dell'anno successivo in località Carbonizzo del Comune di Canossa (RE) ad uso idroelettrico per una portata massima di l/s 3.000 e media di l/s 1.875 corrispondente ad un volume complessivo di mc/anno 36.450.000, per produrre con una salto utile di metri 2,75 una potenza nominale annua di kW 50,60, con scadenza 31/12/2015 – pratica RE06A0014;
- con determinazione regionale n° 16056 del 19/12/2012 è stata assentita alla ditta ENERGENZA S.r.l. C.F./P.IVA 02206160356 la variante non sostanziale alla concessione

RE06A0014, consistente nell'aumento del salto nominale da m 2,75 a m 4,29 con aumento della potenza nominale da Kw 50,60 a kw 79,00;

- con istanza pervenuta in data 16/10/2015 e acquisita al protocollo n. PG/2015/0763424 del 16/10/2015, la ditta Eneregenza SRL (C.F. 02206160356) ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;

PRESO ATTO CHE:

- con det. N. DAMB-2017-5685 del 24/10/17 è stata rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Enza in località Cerezzola nel comune di Canossa (RE) per uso irriguo e idroelettrico al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e al Consorzio della Bonifica Parmense;
- con D.G.R. 1817 del 17.11.2017 è stata rilasciato il provvedimento di VIA relativo alla domanda di concessione di derivazione idrica ad uso plurimo (irriguo ed idroelettrico) dalla traversa di Cerezzola sul fiume Enza nelle località "Fornace", in comune di Canossa (RE) e "Mulino di Fontaneto" in comune di San Polo d'Enza (RE) presentata dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con esito positivo;
- con nota PGDG.2018.4024 il Richiedente ha comunicato che in data 03.06.2013 il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale ha rilasciato la concessione n. 21733 ai sensi del R.D. 368/1903 per le seguenti opere:
 - Tombinamento di un tratto di canale di m. 108 con tubazione PRFV a monte della centrale;
 - Realizzazione di un locale tecnico di mq 30 e relativa opere idrauliche
 - Utilizzo della tubazione di lunghezza di circa 24 m esistente al di sotto della strada Carbonizzo, tra il manufatto di regolazione del mulino di Carbonizzo e l'inizio della condotta in PRFV;

- con nota num. prot. PGDG/2018/4024, il concessionario ha reiterato la richiesta di riduzione dei canoni ai sensi della DGR 1793/2008, già presentata al Servizio Tecnico di Bacino nel dicembre del 2008, per la concessione oggetto di rinnovo;
- con nota num. prot. PGDG/2018/16304 il concessionario ha richiesto l'estensione del periodo utile per l'esercizio della derivazione all'intero anno solare;

DATO ATTO CHE:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini previsti;
- le portate, i volumi derivati e i dati caratteristici dell'impianto in oggetto risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 4,29 m;
 - portata massima 3.000 l/s;
 - portata media 1.875,00 l/s;
 - volume 36.450.000 mc/a
 - potenza nominale di concessione 79 kW;
- le opere in oggetto sono ubicate nel comune di Canossa (RE) in località Carbonizzo su terreno demaniale distinto nel NCT di suddetto comune al foglio n. 2, a fianco del mappale 134 in corrispondenza di una preesistente briglia localizzata un centinaio di metri a valle del mulino di Carbonizzo;
- il sito di interesse è caratterizzato dalle seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X=611.590,Y=939947;
- la struttura idraulica è stata realizzata direttamente sul canale d'Enza;
- nel tratto iniziale è presente una condotta di adduzione circolare in PRFV avente diametro pari a 1800 mm e lunga circa 120 m, che consente il funzionamento in pressione di tutto il tratto di adduzione fino alla vasca di carico e al manufatto di regolazione;
- al termine della condotta il canale d'Enza è stato risagomato e tombato in modo tale da creare tre settori:

- il canale centrale, che costituisce la continuità del canale d'Enza;
 - il canale di sinistra, dotato di sfioratore laterale verso il canale centrale articolato in vasca di carico, camera turbina, e scarico a valle;
 - il canale di destra per compensazione e lo smaltimento delle portate in eccesso;
- è presente un locale tecnico di 30 mq, all'interno del quale trovano alloggio tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento della centrale idroelettrica fra cui le più importanti sono i quadri elettrici e le centraline oleodinamiche a servizio della turbina e delle paratoie nonché i quadri per la connessione alla rete elettrica esterna nonché il contatore per la misura dell'energia prodotta e immessa in rete;
 - sono presenti due paratoie automatiche, la prima (paratoia di macchina) è situata all'imbocco della camera turbina la seconda all'imbocco del canale (paratoia di sbocco);
 - all'avviamento dell'impianto il sistema di controllo apre la paratoia di macchina e chiude quella di scarico, l'eventuale eccedenza di acqua rispetto alla portata massima della turbina defluisce nel canale centrale attraverso gli sfioratori, ad impianto fermo, il sistema di controllo comanda la chiusura della paratoia di macchina e nel contempo l'apertura di quella dello scarico;
 - la portata idrica arriva direttamente alla turbina idraulica di tipo Kaplan ad asse verticale, ed a completa immersione posizionata nella parte inferiore dell'edificio tecnico;
 - la potenza del gruppo Turbina- Generatore è 100 KW;
 - la portata turbinata è quindi scaricata a valle dell'edificio, mediante il condotto di aspirazione posizionato al di sotto dell'edificio, per essere restituita al corso originale del canale in corrispondenza della zona di confluenza con canale di scarico del mulino di Carbonizzo;

VERIFICATO CHE

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

CONSIDERATO CHE

- la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;
- ai sensi dell'Art. 29 del RR. 41/2001 l'intervento in oggetto ricade nei casi di sottensione parziale di cui all'art. 29 comma 2 del RR.41/2001,
- ai sensi dell'art. 29 del RR.41/2001 la ditta Energenza SRL è l'utente sottendente, e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e il Consorzio di Bonifica Parmense costituiscono in solido il soggetto sotteso;
- è stato acquisito da ARPAE con prot. num. PGDG. 2018. 14568 del 15.10.2018 apposito accordo di sottensione stipulato ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del RR.41/2001 tra la ditta Energenza SRL, utente sottendente, e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- il Consorzio dell'Emilia Centrale ha titolo per stipulare il suddetto accordo, in quanto nel provvedimento di concessione per la derivazione del Torrente Enza presso la presa di Cerezzola rilasciato con det. N. DAMB-2017-5685 del 24/10/17, tale Consorzio è stato riconosciuto come soggetto mandatario nei rapporti con l'amministrazione in merito alla co-utenza con il Consorzio della Bonifica Parmense;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del RR. 41/2001, il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso;
- la durata massima delle piccole derivazioni concesse a singoli utenti ad uso idroelettrico è pari a 20 anni, ai sensi della DGR. 2102/2013;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri ai sensi dell'Art. 9 e 12 del RR.41/2001 durante l'iter che ha condotto al rilascio della determina 3212/2008;
- ai sensi del regio decreto 25 Luglio 1904, n. 523, l'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia, ha rilasciato, con nota acquisita agli atti di ARPAE n.

PGDG/2018/7091 del 15/05/2018 il nulla osta idraulico, secondo le prescrizioni indicate all'art. 3 del disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;

- con nota acquisita agli atti di ARPAE con num. prot. PGDG.2018.9504 del 28.06.2018, il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale ha espresso parere positivo in merito al rinnovo della concessione relativamente alla sicurezza idraulica delle occupazioni sul Demanio di competenza Consortile segnalando la necessità che il turbinamento idroelettrico sia subordinato alle esigenze operative legate alla sicurezza idraulica e manutenzione del Canale d'Enza e alle attività irrigue consortili e al mantenimento del DMV presso la derivazione di Cerezzola sul T. Enza, così come prescritto nella concessione N. DAMB-2017-5685 del 24/10/17 rilasciata ai Consorzi suddetti;
- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- il canone per l'anno 2019 per l'uso della risorsa idrica è pari a € 1.139,67;
- il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, che l'utente ha già costituito con versamenti eseguiti in data 21-03-2008 e in data 05.01.2013 per una somma pari a euro 1.068,08 ed in data 28/12/2018 per una somma pari a € 55,85, deve essere integrato nella misura € di 15,74 per un totale di € 1.139,67, pari al canone relativo all'annualità in corso;

VALUTATO CHE:

- il prelievo in oggetto risulta già stato valutato dal punto di vista ambientale durante l'iter di V.I.A. che ha condotto al rilascio della concessione di derivazione dal Torrente Enza presso la presa di Cerezzola di cui alla determina N. DAMB-2017-5685 del 2017 assentita ai Consorzi suddetti;
- la richiesta di estendere il periodo di turbinamento della risorsa idrica ai fini idroelettrici a tutto l'anno solare si configura come variante non sostanziale ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 del RR. 41/2001 poiché sia i quantitativi idrici sia gli altri dati caratteristici della concessione (potenza

nominale e salto) rimangono pari a quelli già assentiti e quindi ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del RR 41/2001 tale richiesta non è soggetta a pubblicazione nè condizionata all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12, commi 1 e 2;

- la richiesta di variante non sostanziale non implica variazioni del contesto ambientale già analizzato;
- il prelievo in oggetto debba essere assoggettato al regime idraulico del Canale D'Enza, legato al rispetto del DMV sul Torrente Enza presso la presa di Cerezzola, come prescritto nella concessione rilasciata con det. Reg. N. DAMB-2017-5685 del 24/10/17 ai Consorzi della Bonifica Parmense e della Bonifica dell'Emilia Centrale, nonché alle esigenze operative legate alle attività irrigue consortili e agli interventi di manutenzione e di quelli finalizzati alla sicurezza idraulica presso la presa di Cerezzola e lungo il Canale d'Enza, come indicato nel succitato accordo di sottensione;
- ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 30 Dicembre 2013 n. 2102, “individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico” la durata della concessione in rinnovo possa essere fissata sino alla data del 31/12/2035;
- il prelievo in oggetto ricade nei casi di cui alla DGR 1793/2008 e quindi è possibile per il Concessionario usufruire delle agevolazioni in materia di canoni previste da tale D.G.R. dall'annualità 2019 fino alla scadenza della concessione ovvero fino all'emanazione dell'atto di revisione di quanto disciplinato con la DGR n. 1793/2008, qualora fosse emanato prima della data di scadenza della concessione suddetta;
- di allegare il sopracitato accordo di sottensione stipulato tra le parti come indicato all'art. 12 del disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;

DATO ATTO CHE:

- quanto indicato nel presente atto e nel disciplinare di concessione prevalga comunque sull'accordo di sottensione in caso di eventuali discordanze tra i documenti;

ACCERTATO:

- l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00, in data 30/12/2015;
- l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per l'uso pregresso delle risorse demaniali fino al 2018 compreso;
- che il concessionario è tenuto al versamento di quanto dovuto per l'uso delle risorse demaniali per l'anno 2019 entro la data del 31.03.2019;
- che la somma pari a euro 15,74, ad integrazione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima debba essere versata dal Concessionario entro la data del 31.03.2019;
- che è stato redatto il relativo disciplinare allegato al presente atto e parte integrante dello stesso;
- che il richiedente ha firmato per accettazione il suddetto disciplinare di concessione in data 28/12/2018;

RITENUTO CHE:

- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta, il rinnovo con variante non sostanziale della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31/12/2035, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di assentire alla ditta Energenza SRL (C.F. 02206160356), il rinnovo con variante non sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Enza tramite il Canale d'Enza in località Carbonizzo nel comune di Canossa (RE) per uso idroelettrico (COD. SISTEB RE06A0014), mediante sottensione parziale di utenza della concessione assentita con determinazione N. DAMB-2017-5685 del 24/10/17 ai Consorzi della Bonifica Parmense e della Bonifica dell'Emilia Centrale dal Torrente Enza presso la Presa di Cerezzola;

2. di assentire che il prelievo sia esercitato durante tutto l'anno solare con portata massima di 3.000 l/s e media di 1.875,00 l/s per produrre, con un salto di 4,29 m, una potenza nominale di 79 kW e che il volume prelevabile è pari a 36.450.000 mc/a;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 Dicembre 2035;
4. di approvare il disciplinare allegato al presente atto e parte integrante dello stesso ed allegare l'accordo di sottensione stipulato tra le parti interessate ai sensi dell'art. 29 comma 4 del R.R. 41/2001;
5. di dare atto che quanto indicato nel presente atto e nel disciplinare di concessione prevalga comunque rispetto al suddetto accordo di sottensione in caso di eventuali discordanze tra i documenti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 c. 6 del RR. 41/2001 il presente provvedimento costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata con det. N. DAMB-2017-5685 del 24/10/17 ai Consorzi della Bonifica Parmense e della Bonifica dell'Emilia Centrale;
7. di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa demaniale relativo all'anno 2019 è pari ad 1.139,67;
 - i canoni annuali successivi al 2019 calcolati sulla base dei kW assentiti saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, debba essere integrato dal Concessionario con il versamento di una somma pari a € 15,74 entro il 31.03.2019,
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;

8. di dare atto che il Concessionario dall'annualità 2019 potrà usufruire dalle agevolazioni per la riduzione dei canoni pari al 50% di cui alla DGR 1793/2008 sino alla scadenza della Concessione stessa ovvero fino all'emanazione dell'atto di revisione di quanto disciplinato con la DGR n. 1793/2008, qualora tale atto sia adottato prima della scadenza naturale della concessione stessa;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a versare quanto dovuto per l'uso della risorsa demaniale per l'anno 2019 entro il 31.03.2019, ai sensi della L.R. 2/2015;
10. di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo del deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
11. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
12. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della

pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

13. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
14. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
15. di notificare il presente atto a mezzo PEC alla società ENERGENZA s.r.l., ai Consorzi interessati, al Servizio regionale VIPSA e alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE competente per territorio;
16. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Eleonora Bandoli;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Enza mediante il Canale D'Enza in località Carbonizzo, nel comune di Canossa (RE), per uso idroelettrico, richiesto con istanza in data 16/10/2015 dalla Ditta ENERGENZA SRL (C.F. 02206160356) - Prat. N. RE06A0014.

ART. 1

QUANTITATIVO, MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA E RELATIVO USO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 3.000,00 l/s e portata media annua di 1.875,00 l/s. La risorsa derivata è utilizzata per produrre, con un salto di m 4,29, la potenza nominale di kW 79 per uso idroelettrico. Il volume prelevabile è pari a 36.450.000 mc/a.
2. Ai sensi del comma 2 del art. 29 del RR 41/2001 il prelievo è esercitato mediante sottensione parziale di utenza della concessione assentita con determinazione N. DAMB-2017-5685 del 24/10/17 ai Consorzi della Bonifica Parmense e della Bonifica dell'Emilia Centrale dal Torrente Enza presso la Presa di Cerezzola.
3. Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

ART. 2

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

1. le opere in oggetto sono ubicate nel comune di Canossa (RE) in località Carbonizzo su terreno demaniale distinto nel NCT di suddetto comune al foglio n. 2, a fianco del mappale 134 in corrispondenza di una preesistente briglia localizzata un centinaio di metri a valle del mulino di Carbonizzo.
2. Il sito di interesse è caratterizzato dalle seguenti coordinate geografiche UTM-RER:
X=611.590,Y=939.947;
3. A monte della centrale è presente una condotta di adduzione circolare in PRFV avente diametro

pari a 1800 mm e lunga circa 120 m, che consente il funzionamento in pressione di tutto il tratto di adduzione fino alla vasca di carico e al manufatto di regolazione.

4. Al termine della condotta il canale d'Enza è stato risagomato e tombato in modo tale da creare tre settori:
 - il canale centrale, che costituisce la continuità del canale d'Enza;
 - il canale di sinistra, dotato di sfioratore laterale verso il canale centrale articolato in vasca di carico, camera turbina, e scarico a valle;
 - il canale di destra per compensazione e lo smaltimento delle portate in eccesso;
5. E' presente un locale tecnico di 30 mq, all'interno del quale trovano alloggio tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento della centrale idroelettrica fra cui le più importanti sono i quadri elettrici e le centraline oleodinamiche a servizio della turbina e delle paratoie nonché i quadri per la connessione alla rete elettrica esterna nonché il contatore per la misura dell'energia prodotta e immessa in rete.
6. Sono presenti due paratoie automatiche, la prima (paratoia di macchina) è situata all'imbocco della camera turbina la seconda all'imbocco del canale (paratoia di sbocco).
7. All'avviamento dell'impianto il sistema di controllo apre la paratoia di macchina e chiude quella di scarico, l'eventuale eccedenza di acqua rispetto alla portata massima della turbina defluisce nel canale centrale attraverso gli sfioratori, ad impianto fermo, il sistema di controllo comanda la chiusura della paratoia di macchina e nel contempo l'apertura di quella dello scarico.
8. La portata idrica arriva direttamente alla turbina idraulica di tipo Kaplan ad asse verticale ed a completa immersione, posizionata nella parte inferiore dell'edificio tecnico.
9. La potenza del gruppo Turbina-Generatore è pari a 100 KW.
10. La portata turbinata è quindi scaricata a valle dell'edificio, mediante il condotto di aspirazione posizionato al di sotto dell'edificio, per essere restituita al corso originale del canale in corrispondenza della zona di confluenza con canale di scarico del mulino di Carbonizzo.

ART. 3

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO RILASCIATO DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni derivanti dal parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Civile e acquisito agli atti di ARPAE al prot. n. PGDG/2018/7091 del 15/05/2018 che si riportano integralmente:

1. si confermano le norme del disciplinare allegato alla DD n.3212 del 2008 precisando che ogni variazione o intervento di manutenzione straordinaria agli impianti di cui trattasi dovrà essere assentita dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed autorizzato per quanto attiene all'aspetto idraulico dall'intestato Servizio Area affluenti Po (RE) dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;

2. il mantenimento della funzionalità dell'intero tratto tombinato del Canale demaniale d'Enza è a totale carico della ditta concessionaria, che sarà ritenuta responsabile di eventuali danni a strutture pubbliche e/o private che dovessero verificarsi a causa del tombinamento stesso.

Il presente Nulla osta è rilasciato ai soli fini idraulici ed in conformità agli elaborati tecnici allegati alla suddetta richiesta di ARPAE.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

2. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.
3. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.
4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
5. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

6. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del torrente Enza e del Canale D'Enza escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde, tranne che per quei lavori necessari e finalizzati all'eventuale ripristino del sito su approvazione dei servizi competenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523. La ditta concessionaria sarà, in ogni caso, tenuta a riparare a sua cura e spese ed, in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto

dell'esercizio dell'utenza venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze idrauliche demaniali.

7. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
8. La ditta concessionaria è responsabile verso terzi di qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mantenimento delle opere realizzate da progetto ed è tenuta al rispetto dei disegni approvati.
9. La ditta concessionaria dovrà eseguire, previa autorizzazione del Servizio competente, gli eventuali interventi manutentivi e straordinari che si rendessero necessari in qualsiasi momento per garantire la funzionalità delle opere di presa, di restituzione e accessorie.
10. La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire a sua cura e spese tutte quelle variazioni, aggiunte, soppressioni che ARPAE e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile riterranno opportuno effettuare per motivi di pubblico interesse.
11. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.
12. Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
13. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi

quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

- 14.** Le opere di derivazione devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare le opere di derivazione per scarico di liquami o di altre sostanze nei corpi idrici. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa, anche da parte di terzi, che si attuino mediante le opere di presa, derivazione o restituzione o in dipendenza della presenza di tali opere. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
- 15.** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 16.** L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che

l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

17. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
18. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
19. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.
20. Il Concessionario è tenuto a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio ARPAE competente per territorio l'energia prodotta durante l'anno precedente.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non

pregiate idonee all'uso richiesto.

2. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001.
3. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
2. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 Dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale

aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art.8, l.r. 2/2015.

3. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.
4. Il Concessionario a partire dall'annualità 2019 usufruirà dalle agevolazioni per la riduzione dei canoni pari al 50% di cui alla DGR 1793/2008 sino alla scadenza della Concessione stessa ovvero fino all'emanazione dell'atto di revisione di quanto disciplinato con la DGR n. 1793/2008, qualora tale atto sia antecedente alla scadenza suddetta.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.
2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda: a) destinazione d'uso diversa da quella concessa; b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; c) mancato pagamento di due annualità del canone. Inoltre il Concessionario decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.
2. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione dei quantitativi d'acqua pubblica derivati, in termini di portate e volumi, tramite idonea strumentazione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio ad ARPAE – Direzione Tecnica ed ARPAE – SAC competente per territorio. Qualora la

derivazione non fosse provvista di tali misuratori il Concessionario è tenuto ad inviare per l'approvazione entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione una proposta inerente alla tipologia di strumentazione e modalità di misura al servizio regionale competente in materia di risorsa idrica.

ART. 11

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. La derivazione sarà esercitata nel rispetto nei quantitativi idrici e delle caratteristiche della concessione indicati all'articolo 1 del presente disciplinare e sarà subordinata all'esigenza di sospendere l'officiosità del canale d'Enza in casi di lavori di manutenzione o di altre necessità idrauliche, con la sola prescrizione che non siano effettuate manovre in centrale che compromettano il regime idraulico con ripercussioni sulla irrigazione e sulla sicurezza idraulica del canale d'Enza.
2. In ottemperanza al contributo reso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito agli atti con num. prot. PGDG/2018/0009504 del 28/06/2018, il prelievo in oggetto sarà assoggettato al regime idraulico del Canale D'Enza, legato al mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV) sul Torrente Enza presso la presa di Cerezzola, così come prescritto nella concessione rilasciata con det. Reg. N. DAMB-2017-5685 del 24/10/17 ai Consorzi della Bonifica Parmense e della Bonifica dell'Emilia Centrale, nonché alle esigenze operative irrigue agli interventi di manutenzione e di quelli finalizzati alla sicurezza idraulica presso la presa di Cerezzola e lungo il Canale D'Enza.

ARTICOLO 12

ACCORDO DI SOTTENSIONE

3. E' stato acquisito da ARPAE con prot. num. PGDG. 2018.14568 del 15.10.2018 apposito accordo di sottensione stipulato ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del RR.41/2001 tra la ditta Energenza SRL, utente sottendente, e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, soggetto riconosciuto come mandatario tra i co-utenti sottesi, il Consorzio della Bonifica Parmense e lo stesso Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Tale accordo è allegato al presente documento. Il concessionario

è tenuto al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate in tale accordo.

4. La Determina di Concessione e il Disciplinare di Concessione prevalgono sull'accordo di Sottensione in caso di eventuali discordanze tra i documenti.

ARTICOLO 13

VERIFICA DI CONGRUITA'

Tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione.

ARTICOLO 14

ALTRI ASPETTI

Gli aspetti non regolamentati nel presente disciplinare rimangono regolati per quanto compatibile dalla det.3212/2008, dalla det. 16056/2012, N. D. AMB-2017-5685 del 24/10/17 e dalla D.G.R. 1817 del 17.11.2017 ed i relativi allegati.

ART. 15

COMUNI RIVIERASCHI

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Canossa. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Enza ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii ed ivi indicato con la sua vecchia denominazione "Ciano d'Enza".

ART. 16

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.